

LIBERATORIA FOTOGRAFICA PER MAGGIORENNE

(Concessione diritti di utilizzo delle immagini)

_____, _____
(LOCALITA') (DATA)

Il/La sottoscritto/a _____
(NOME E COGNOME DEL SOGGETTO FOTOGRAFATO)

Nato/a a _____ il _____

Residente in Via _____ Città _____ Prov. (____)

ai sensi dell'art. 10 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto d'autore e degli artt. 13 e 23 del D.lgs. n° 196/2003 e s.m.i. sulla protezione dei dati personali, con la presente

AUTORIZZA

il Signor/a _____
(NOME E COGNOME DEL FOTOGRAFO)

Nato/a a _____ il _____

Residente in Via _____ Città _____ Prov. (____)

all'uso, alla riproduzione e alla pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle immagini nelle quali risulta dallo stesso ritratto ed effettuate dal/la fotografo/a sopra indicato dalle ore alle ore nella località di
..... Via / Piazza, Comune _____ (____)

- La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate **in forma del tutto gratuita** ed in maniera totalmente corretta.
- Le fotografie potranno essere utilizzate nel mondo intero ed in tutti gli ambiti (mostre, concorsi, proiezioni, internet, pubblicità, edizione, stampa).
- Ne vieta altresì l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l'onore, la reputazione ed il decoro della propria persona, ai sensi dell'art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 98 legge n° 633/41 ed in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 del 28/6/1980, le immagini in originale (files digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si intendono di proprietà del fotografo.

La presente liberatoria ha validità illimitata e viene redatta e sottoscritta per esteso in doppia copia, garantendo di aver letto la presente e di averne compreso il contenuto. **Una copia viene trattenuta dal soggetto ripreso e l'altra consegnata al fotografo.**

Il soggetto fotografato _____
(firma leggibile)

Il/La fotografo/a _____
(firma leggibile)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati personali del soggetto ripreso, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, verranno trattati al solo scopo dell'adempimento del "contratto intercorrente"; il responsabile del trattamento dei dati è il fotografo Sig. _____, Via _____, CAP _____, Città' _____ a cui potrà rivolgersi per qualsiasi richiesta concernente i propri dati.

Il soggetto fotografato _____
(firma leggibile)

Sul Retro descrizione
relativa all'uso della
Liberatoria Fotografica

(PREMESSA)

Nel presente concorso fotografico (I Volti dei Mestieri) bandito dal Comune di Trebaseleghe (PD) NON SONO AMMESSE FOTOGRAFIE RITRAENTI SOGGETTI MINORI, NEPPURE SE VIENE ESPRESSO IL CONSENSO DEI GENITORI O DI CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTÀ, NE' FOTOGRAFIE DALLE QUALI SI POSSANO EVINCERE DATI SENSIBILI E/O "METASENSIBILI" RIFERITI AL SOGGETTO RIPRESO, ANCHE SE MAGGIORENNE.

La liberatoria fotografica: descrizione ed uso

Se si fotografano delle persone con ritratti singoli o di gruppo, i cui visi di uno o più soggetti sono riconoscibili, per poterne utilizzare le immagini in concorsi, mostre, pubblicazioni, internet o per qualsivoglia altro uso pubblico, è necessario per legge disporre della liberatoria, detta anche "release" in inglese.

Si tratta di una dichiarazione scritta, con la quale il soggetto autorizza il fotografo a pubblicare la propria immagine; deve essere compilata in duplice copia, di cui una conservata dal fotografo e l'altra consegnata al soggetto ripreso.

Ogni fotografo, professionista o fotoamatore, deve essere a conoscenza di **tre articoli fondamentali della legge n. 633 del 22 aprile 1941** (G.U. del 16.07.1941 n.16 e successive modifiche), che regola **"la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"**.

– **Art. 96** – "Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2/a, 3/a e 4/a comma dell'art. 93."

– **Art. 97** – "Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici e culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata"

– **Art. 98** – "Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.

Il nome del fotografo, allorché figurì sulla fotografia originaria, deve essere indicato.

Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.

E dell'art. 10 del **Codice Civile**.

– **Art. 10** – "Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia esposta, o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni".

Non è comunque necessaria l'autorizzazione per "fotografare", in quanto forma di libertà di espressione, se le fotografie siano utilizzate per un archivio privato o si fotografino persone, famose o sconosciute, riprese nel corso di manifestazioni pubbliche o comunque in situazioni considerate di pubblico dominio.

Quest'ultima eccezione dell'articolo 97, "fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico", presuppone che la persona ritratta si trovi in un luogo pubblico ed in presenza di pubblico. In sostanza, nelle fotografia il soggetto deve essere l'avvenimento e non la persona.

Non deve però trattarsi di ritratto in primo piano decontestualizzato dall'avvenimento, ma è importante che sia chiara la presenza in luogo e del pubblico (ad esempio un tifoso ad una manifestazione sportiva).

Per riassumere, **NON OCCORRE ASSENSO ALLA PUBBLICAZIONE** quando:

- A)** si tratta di personaggio famoso, pubblicato nell'ambito della sfera della sua notorietà, e con fini di informazione. Ai fini informativi e di cronaca il volto di personaggi pubblici (uomini politici, dello spettacolo, con cariche pubbliche, ecc.) può essere pubblicato senza necessità del consenso della persona ritratta. La Cassazione ha tuttavia evidenziato come questa norma possa ritenersi valida solo se la "notorietà" della persona in oggetto risponde ad esigenze di pubblica informazione, con lo scopo di far conoscere al pubblico l'aspetto del personaggio in questione e di documentare visivamente notizie che la riguardano. Inoltre, sempre la Cassazione evidenzia come la divulgazione per fini diversi, ovvero per scopi di lucro, annulli questa concessione.
- B)** la pubblicazione avviene a scopi scientifici o didattici. Ovviamente, dato che l'immagine non deve essere lesiva della dignità della persona ritratta, anche in questo caso la persona può opporsi, o richiedere la non riconoscibilità del volto.
- C)** la pubblicazione è motivata da fini di giustizia o polizia; è il caso di persone scomparse. In queste circostanze basta la disposizione del giudice di rendere note, e quindi pubblicabili le immagini.
- D)** l'immagine della persona compare all'interno di un'immagine raffigurante fatti svoltisi pubblicamente o di interesse pubblico, ed il volto della persona non è isolato dal contesto.

Nessuno di questi casi, tuttavia, risulta applicabile se l'immagine in oggetto è in qualche modo lesiva della dignità e del decoro della persona ritratta.

Si tenga conto che sono vietate, se non previamente autorizzate, le riprese di obiettivi militari (stazioni, aeroporti, caserme, ecc.), di materiali bellici e proprietà di Esercito, Marina, Aeronautica, forze di Polizia, ecc., e dei loro appartenenti in servizio.